

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI VIGONE - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - D.C.C. N. 22 DEL 09/07/2013 - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

A relazione dell'Assessore Avetta.

Premesso che per il Comune di Vigone:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 18-1203 del 17/12/2010;
- ha approvato tre Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, come modificata dalla L.R. 41/1997;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 22 del 9 luglio 2013, il Progetto Preliminare di una ulteriore Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, che ha trasmesso alla Provincia, in data 5 agosto 2013 (pervenuto il 08/08/2013), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal settimo comma della citata legge; (*Prat. n. 051/2013*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 4.683 abitanti nel 1971, 5.148 abitanti nel 1981, 5.081 abitanti nel 1991, 5.058 abitanti nel 2001 e 5.217 nel 2011, dati che evidenziano un trend demografico in modesto decremento nel ventennio 1981-2001 ed un incremento nell'ultimo decennio;
- superficie territoriale di 4.116 ettari in territorio di pianura; sono presenti 26 ettari di aree boscate; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 1.707 ettari rientrano nella *Classe I^A* (pari a circa il 41,5% della superficie comunale) e 1899 ettari nella *Classe II^A* (pari a circa il 46% della superficie comunale); il territorio comunale si caratterizza pertanto per l'alta qualità del suolo a destinazione agricola;
- è compreso nell'Ambito 14 di approfondimento sovracomunale della "*Pianura Pinerolese*", rispetto al quale ai sensi dell'articolo 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- fa parte del Patto Territoriale del Pinerolese (insieme ad altri 52 Comuni, a 3 Comunità Montane, alla Provincia di Torino e a numerosi enti, consorzi ed associazioni) il cui Ente Promotore è la Città di Pinerolo ed il Soggetto Responsabile la Provincia di Torino;
- insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal PTC2 (artt. 21-22-23 delle N.d.A.);
- il PTC2 ai sensi degli articoli 24 e 25 delle N.d.A. non invidua ambiti produttivi di livello 1 o 2;
- è individuato dal PTC2 come "*Centro Storico di media rilevanza*";
- infrastrutture viarie e di trasporto: è attraversato dalle Strade Provinciali n. 129 di Carmagnola, n. 139 di Villafranca, n. 148 di Vigone, n. 152 di Zucchea e n. 159 di Macello;
- assetto idrogeologico del territorio: è attraversato dai Torrenti Pellice, Lemina ed Oitana; è attraversato dalle acque pubbliche dei Torrenti Oitana, Lemina, Pellice e Laghetti De'Lausa Conset;
- è classificato come sismico ai sensi della Legge n. 64 del 02/02/1974 ed in classe 3

dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003 e suoi Allegati e dalla D.G.R. 11-13058/2010;

- tutela ambientale:

- Biotopo di interesse Regionale - BR 10072 denominato "Zona umida di Zucchea";
- Biotopo di interesse Regionale - BR 10078 denominato "Zona umida di Vigone";

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 22 del 9 luglio 2013 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche:

- ripermimetrazione del quarto sub ambito area "ZT3", includendo una porzione dell'area di ristrutturazione e di completamento "R6", pari a mq 382, al fine di consentire una migliore edificazione della citata area; la variazione comporta il decremento di un abitante insediabile;
- modifica della tipologia di intervento edilizio ammesso sull'immobile esistente da "T2" manutenzione straordinaria in "T7" ristrutturazione edilizia di cui al DPR 380/2001 al fine di consentire operazioni di ristrutturazione edilizia, con demolizione e ristrutturazione, anche con sagoma diversa, con destinazione accessoria alla residenza (autorimesse e tettoie aperte);

La documentazione (deliberazione C.C. di adozione del Progetto Preliminare) riporta la compatibilità delle previsioni urbanistiche con il Piano di Classificazione Acustica Comunale; per quanto attiene il rischio idrogeologico delle aree interessate dalle modifiche, la Variante non contiene alcun allegato, ritenuto non necessario in funzione delle caratteristiche della stessa;

dato atto che ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, la deliberazione C.C. n. 22 del 9 luglio 2013 di adozione "*... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale ... , nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...*";

dato atto, che ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, la deliberazione C.C. n. 22 del 9 luglio 2013 di adozione, pur dando atto che la Variante non modifica la capacità insediativa residenziale in maniera significativa, **non contiene** "*... un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente ...*"; prospetto, tra l'altro contenuto nella "Relazione Illustrativa";

dato atto, che ai sensi dell'undicesimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, la deliberazione C.C. n. 22 del 9 luglio 2013 di adozione della Variante al P.R.G.C. **contiene** la puntuale elencazione delle condizioni per le quali la stessa è esclusa dal processo di Valutazione Ambientale Strategica;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei

confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 “*Misure di salvaguardia e loro applicazione*”; comma 5 dell’articolo 26 “*Settore agroforestale*”; commi 1 e 3 dell’articolo 39 “*Corridoi riservati ad infrastrutture*”; articolo 40 “*Area speciale di C.so Marche*” e del comma 2 dell’articolo 50 “*Difesa del suolo*”;

tenuto conto che ricade sull’Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal quinto comma dell’articolo 17 della L.R. n. 56/77, come modificato dalla L.R. 25 marzo 2013, n. 3;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 22/09/2013;

visto il parere del Servizio Urbanistica in data 05/09/2013;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l’espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

visto l’articolo 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza;

Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale

DELIBERA

- 1. di dichiarare**, ai sensi dell’articolo 17 della L.R. n. 56/77, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Vigone, adottato con deliberazione C.C. n. 22 del 9 luglio 2013, **non presenta incompatibilità** con il **Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell’articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del “PTC2” immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 “*Misure di salvaguardia e loro applicazione*”; comma 5 dell’articolo 26 “*Settore agroforestale*”; commi 1 e 3 dell’articolo 39 “*Corridoi riservati ad infrastrutture*”; articolo 40 “*Area speciale di C.so Marche*” e del comma 2 dell’articolo 50 “*Difesa del suolo*”;
- 2. di dare atto che**, rispetto al suddetto Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. sono formulate osservazioni;
- 3. di trasmettere** al Comune di Vigone la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.